

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 121/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

DEMATIC s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento n. Omissis, in materia di IVA per l'anno d'imposta 2006, emessa a seguito di controllo automatizzato, ex art. 54 bis DPR 633/1972, della dichiarazione Modello Unico 2007.

Nei motivi del ricorso, la contribuente, in via preliminare, eccepiva la carenza di motivazione dell'atto impugnato e lamentava che la prassi dell'Amministrazione Finanziaria, di individuare come responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo il soggetto posto al vertice dell'Ufficio, risulterebbe illegittima.

Nel merito, la contribuente, sostanzialmente, evidenziava che la rettifica compiuta da parte dell'Ufficio originava da un proprio errore nella compilazione del quadro VH del modello IVA 2007, per l'anno d'imposta 2006, nel quale erano stati erroneamente indicati gli importi delle liquidazioni IVA mensili con riferimento alle sole operazioni del mese senza considerare i crediti residui del mese precedente.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Monza e della Brianza, sostanzialmente, eccependo che la corretta compilazione del quadro VH costituisce un onere del contribuente, il quale è tenuto a presentare apposita istanza integrativa ex art. 2, comma 8 bis, DPR 322/1998. La contribuente depositava memoria illustrativa per meglio esplicitare le ragioni del proprio ricorso.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare, la Commissione è chiamata a pronunciarsi sull'eccezione relativa alla carenza di motivazione; la doglianza risulta infondata, in quanto l'atto appare sufficientemente motivato da consentire alla contribuente di comprendere le ragioni dell'Ufficio ed esplicitare compiutamente le proprie difese, come in effetti è stato.

Pure infondata è l'ulteriore eccezione preliminare sollevata dalla ricorrente, relativa al soggetto designato quale responsabile del procedimento, tenuto conto sia che l'individuazione di tale soggetto rappresenta atto discrezionale, ed insindacabile, dell'Amministrazione Finanziaria, sia che la contribuente non fa valere alcuna concreta lesione di suoi diritti, risolvendosi la sua doglianza in una mera affermazione di principio.

Nel merito, la Commissione osserva che dal Modello IVA 2007 relativo al periodo d'imposta 2006, rigo VL38 e rigo VL39, della contribuente (allegato dal medesimo al proprio ricorso) si evince che, per l'anno d'imposta in oggetto, il debito d'imposta risulta pari a zero mentre residua un credito d'imposta pari ad Euro 952,02.

Pertanto, la contribuente ha allegato documentazione idonea a comprovare quanto da ella affermato, circa l'erroneità, nella compilazione del quadro VH della dichiarazione, da cui era originata la rettifica dell'Ufficio, vincendo la pretesa impositiva dell'Amministrazione Finanziaria.

Priva di pregio, invece, la doglianza dell'Ufficio, secondo cui la contribuente sarebbe stata tenuta a presentare apposita istanza integrativa ex art. 2, comma 8 bis, DPR 322/1998.

Infatti, secondo un consolidato principio giurisprudenziale, che la Commissione non ha motivo di disconoscere, la possibilità per il contribuente di emendare la dichiarazione

allegando errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della stessa, e tali da incidere sull'obbligazione tributaria, risulta esercitabile anche in sede contenziosa per opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione Finanziaria.

Alla luce della peculiarità della fattispecie in esame, pare equa la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.